



Tribunale di Castrovillari

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Letto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18;

rilevato che esso prevede ulteriori misure dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica in atto apprestando strumenti di tutela diretti ad evitare contatti di prossimità fisica per magistrati, avvocati, parti;

visto l'**art. 83 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18** che ha disposto il rinvio d'ufficio dei procedimenti civili e penali a data successiva al 15.4.2020, con le esclusioni delle ipotesi di cui al comma 3, DL cit;

visto l'**art.83 comma 5 D.L. cit** che prevede che nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7 lett da a) ad f) ed h);

visto l'**art.83 comma 6 D.L. cit.** che, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno, prevede, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

sentiti, in interlocuzione diretta, il Procuratore della Repubblica in sede, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i Presidenti di Sezione civile e penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP ed il Coordinatore del Settore lavoro ed i Magistrati tutti;

ad integrazione del proprio Decreto 10 marzo 2018 n.742/2020;

IMPARTISCE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

FINO AL 15 aprile 2020:

Accessi agli Uffici Giudiziari

L'efficacia del decreto del PDT prot.770 del 10.03.2020 é prorogata fino al 15 aprile 2020.

Linee guida per le udienze

Penali

L'efficacia del provvedimento del PdT del 9.3.2020 prot. 742, come corretto e integrato dal provvedimento del 10.3.2020 prot. 767, – nella parte disciplinante le modalità di rinvio delle udienze penali i durante il periodo di sospensione (9 marzo/22 marzo 2020) disposto dall' art. 1 del DL 8.3.2020 n. 11 - è prorogata sino al 15 aprile 2020. Ciò in ragione dell' estensione sino a tale data del termine finale del periodo di sospensione delle udienze, disposta dall' art. 83 comma 1 del DL 17.3.2020 n. 18.

Saranno trattate esclusivamente le udienze relative ai i processi indicati dall'art. 83 comma 3 lett. b) del d.l. n. 18 del 17.3.2020 e, in particolare:

1. procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo (in tal caso si terrà conto del protocollo siglato dal Presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica e dal Presidente del COA protocollo adottato per udienze di convalida di arresto e fermo e udienze direttissime);
 2. procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art.304 del cpp, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o é pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive ;
 3. i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi d ell'art.51 ter L.354/75, i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari e di sicurezza quando i detenuti, gli imputati, o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, depositando istanza nel termine indicato dal giudice con il decreto che dispone il rinvio d'ufficio:
 4. i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p.;
- nei casi di cui al punto 1) le udienze, nel caso in cui non sia possibile dare attuazione alle modalità previste dal protocollo adottato per udienze di convalida di arresto e fermo e udienze direttissime, saranno tenute assicurando la collocazione in aula di un numero adeguato di postazioni per difensori e parti a distanza di sicurezza;
 - la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto

- verrà consentito l'accesso alle parti e ai difensori del singolo processo, che si svolgerà a porte chiuse per ragioni di ordine sanitario;
- qualora nella medesima udienza si debbano celebrare più processi del tipo di quelli indicati sub 1, il Presidente del collegio/ il Giudice monocratico provvederà a far affiggere all'esterno l'orario di trattazione di ogni processo;
- non saranno consentiti assembramenti negli spazi esterni alle aule, dove l'attesa sarà regolamentata dagli addetti alla sicurezza;
- fino al 15 aprile 2020 le sole istanze urgenti *de libertate* riguardanti i processi di cui al punto 1 potranno essere proposte a mezzo PEC;

Civili

DECRETI PdT prot. 742 del 9.3.2020 e prot. 767 del 10.3.2020

L'efficacia del provvedimento del PdT del 9.3.2020 prot. 742, come corretto e integrato dal provvedimento del 10.3.2020 prot. 767, – nella parte disciplinante le modalità di rinvio delle udienze civili durante il periodo di sospensione (9 marzo/22 marzo 2020) disposto dall'art. 1 del DL 8.3.2020 n. 11 - è prorogata sino al 15 aprile 2020. Ciò in ragione dell'estensione sino a tale data del termine finale del periodo di sospensione delle udienze, disposta dall'art. 83 comma 1 del DL 17.3.2020 n. 18.

UDIENZE CIVILI PUBBLICHE (art. 128 CPC)

Sino al 15 aprile 2020 le udienze per le quali il codice di rito prevede la celebrazione pubblica saranno tenute a porte chiuse (art. 83 DL 18/2020 comma 7 lettera e), salva l'adozione della celebrazione con modalità "da remoto" ovvero "cartolare" (vedi infra).

SETTORE CIVILE ORDINARIO

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE E LA FISSAZIONE DELLE UDIENZE – ADOZIONE DI MODALITÀ ALTERNATIVE DI CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE

Sino al 15 aprile 2020 l'attività di udienza dovrà svolgersi tenendo conto della prioritaria finalità di limitare quanto più possibile l'accesso delle persone nel Palazzo di Giustizia e, comunque, di garantire ivi il distanziamento di un metro tra una persona e l'altra.

A tal fine i giudici sono autorizzati a celebrare l'udienza con modalità "da remoto" ovvero con modalità "cartolare", secondo quanto previsto dalle lettere f) e h) del comma 7 dell'art. 83 DL citato. In tali casi il giudice potrà redigere il verbale di udienza, attraverso il PCT, anche in luogo

diverso dal Palazzo di Giustizia, dandone atto nel verbale medesimo. La modalità di celebrazione tradizionale dell' udienza andrà adottata solo in via residuale.

Nella consapevolezza delle iniziali difficoltà che sia i giudici sia gli avvocati incontreranno nell' operare con modalità "da remoto" tale forma di tenuta dell' udienza sarà adottata solo ove tutti gli avvocati, interpellati dal giudice, aderiscano all' iniziativa.

In ogni caso, con comunicazione ricevuta dagli avvocati almeno 10 giorni prima della data d' udienza, il giudice renderà noto le modalità di tenuta dell' udienza medesima - "da remoto", "cartolare" o "tradizionale" - e gli eventuali accorgimenti che gli avvocati dovranno adottare onde consentire il suo utile svolgimento nella modalità programmata.

E' raccomandato che, nell' udienza cartolare adibita alla precisazione delle conclusioni, il giudice conceda un doppio termine precedente l' udienza: un primo termine entro il quale gli avvocati devono inviare le conclusioni; un secondo termine entro il quale gli avvocati devono inviare eventuali contestazioni avverso domande e istanze nuove (ossia non già proposte nella fase di trattazione).

L' allungamento dei tempi di trattazione delle cause con modalità "da remoto" e "tradizionale" e il fatto che la modalità "cartolare" è adottabile unicamente nelle cause in cui si richiede la sola presenza degli avvocati rendono intuibile la necessità di contenere nell' ambito della decina (massimo) il numero di fascicoli trattabili in ciascuna udienza.

E' fatto obbligo, quindi, ai giudici di provvedere quanto prima a "snellire" le singole udienze, ricalendarizzando la data di udienza dei procedimenti che intendono rinviare a data successiva al 15 aprile 2020.

Lavoro

PROROGA DEI DECRETI PdT prot. 742 del 9.3.2020 e prot. 767 del 10.3.2020

L' efficacia del provvedimento del PdT del 9.3.2020 prot. 742, come corretto e integrato dal provvedimento del 10.3.2020 prot. 767, - nella parte disciplinante le modalità di rinvio delle udienze civili durante il periodo di sospensione (9 marzo/22 marzo 2020) disposto dall' art. 1 del DL 8.3.2020 n. 11 - è prorogata sino al 15 aprile 2020. Ciò in ragione dell' estensione sino a tale data del termine finale del periodo di sospensione delle udienze, disposta dall' art. 83 comma 1 del DL 17.3.2020 n18.

Per le **controversie a trattazione necessaria** di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 sino al 15.04.2020, il singolo giudice del lavoro, con **congruo preavviso**, dovrà comunicare alle parti costituite, tramite utilizzo del *pct* e di un modello creato *ad hoc* per la *consolle*, la possibilità di

accedere a tre tipologie di udienza : udienza cartolare, udienza tramite collegamento da remoto, celebrazione dell'udienza a porte chiuse seguendo l'ordine di preferenza sopra indicato.

Allo scopo andranno riportate nel modello telematico predisposto le seguenti indicazioni e raccomandazioni:

- a) per la scelta dell'**udienza c.d. cartolare le parti ed i loro difensori** dovranno: 1) esprimere il **consenso** alla celebrazione dell'udienza cartolare;
- 2) **rinunciare** espressamente alla discussione ed alla partecipazione sia fisica che da remoto all'udienza di discussione;
- 3) **depositare** telematicamente entro e non oltre **10 giorni** prima della data dell'udienza una **nota** dal seguente **contenuto necessario e sufficiente: richiesta di decisione** della controversia, riportandosi esclusivamente alle conclusioni contenute negli atti introduttivi, con la specificazione che **non si tratta di note difensive** di cui al comma 2 dell'art. 429 c.p.c., queste ultime ammissibili solo se previamente autorizzate; **consenso** alla trattazione dell'udienza camerale; **rinuncia** alla discussione ed alla partecipazione sia fisica che da remoto all'udienza di discussione.

Anche se la richiesta di decisione tramite il modello di cui alla lett. h) dovesse provenire da una sola parte, nel silenzio delle altre parti il GdL procederà ai sensi della lett. h).

Ugualmente il GdL procederà ai sensi della lett. h) nel caso di una sola richiesta in questi termini qualora la parte o le altre parti costituite contrapposte dovessero avanzare richiesta di celebrazione dell'udienza ai sensi delle lett. e) ed f), risultando necessaria, per queste ultime tipologie di udienza, la congiunta richiesta di tutte le parti processuali costituite a garanzia della disponibilità, capacità e competenza di utilizzo degli applicativi necessari per la celebrazione da remoto.

In caso di silenzio di tutte le parti all'invito rivolto dal GdL si procederà ai sensi dell'art. 181 c.p.c. o dell'art. 309 c.p.c.

- b) per l'**udienza tramite collegamento da remoto** occorre: 1) la **congiunta richiesta di tutte le parti processuali** tramite il deposito telematico entro e non oltre **10 giorni** prima della data dell'udienza di una **nota** dal seguente **contenuto necessario e sufficiente: richiesta di discussione e decisione** della controversia con **collegamento da remoto**, riportandosi, in nota, esclusivamente alle conclusioni formulate negli atti introduttivi, con la specificazione che **non si tratta di note difensive** di cui al comma 2 dell'art. 429 c.p.c.

In questa ipotesi il GdL dovrà: 1) **riportare** sulla comunicazione alle parti processuali il *link* all'uopo predisposto per l'accesso di soggetti esterni a *Microsoft Teams*; 2) **indicare** la eventuale diversa data di discussione e decisione nonché l'ora esatta del collegamento in numero massimo di 5 per singola udienza, **uno per ogni ora** a partire dalle h 09.00; 3) **raccomandare** alle parti il rigoroso rispetto dell'orario di collegamento a pena di differimento della trattazione della causa.

- c) per la celebrazione **a porte chiuse dell'udienza di discussione** ai sensi della lett. e) occorre:
- 1) una **motivazione** analitica della richiesta con specificazione delle ragioni eccezionali che la giustificano e della concreta impossibilità di procedere diversamente; 2) la **congiunta richiesta di tutte le parti processuali** costituite tramite il deposito telematico entro e non oltre **10 giorni** prima della data dell'udienza di una **nota** dal seguente **contenuto necessario e sufficiente**: **motivazione** analitica della **richiesta** di celebrazione a porte chiuse dell'udienza, riportandosi, in nota, esclusivamente alle conclusioni formulate negli atti introduttivi, con la specificazione che **non si tratta di note difensive** di cui al comma 2 dell'art. 429 c.p.c.

In questa ipotesi il GdL dovrà: 1) **indicare** l'ora esatta della celebrazione dell'udienza; 2) **raccomandare** alle parti il rigoroso rispetto dell'orario fissato e, soprattutto, delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute a pena di differimento della trattazione della causa.

Settore fallimentare

UDIENZA PREFALLIMENTARE

Le prefallimentari fissate sino al 15 aprile 2020 saranno rinviate a data successiva, salve le ipotesi in cui *la ritardata trattazione della procedura possa produrre grave pregiudizio alle parti*. In tali ipotesi, l'urgenza deve essere evidente (come nel caso in cui il periodo annuale dopo la cancellazione stia spirando), e deve essere segnalata dal ricorrente in via telematica o rilevata d'ufficio.

In relazione alle procedure prefallimentari urgenti fissate sino al 15.05.2020), lo svolgimento delle udienze avverrà per lo più mediante collegamenti da remoto (sempre che le parti vi consentano) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

In rari casi, in particolare laddove il debitore non sia costituito con il patrocinio di un difensore, sarà possibile optare per la celebrazione dell'udienza a porte chiuse.

UDIENZA DI VERIFICHE E OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Sono sospese sino al 15.4.2020. Per quelle già fissate verrà comunicata dal Giudice Delegato la data del rinvio.

UDIENZA APPROVAZIONE RENDICONTO

Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino al 15.04.2020. Per quelle già fissate verrà comunicata dal Giudice Delegato la data del rinvio.

ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO:

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese.

ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI:

Sino alla data del 15.04.2020 il Perito Estimatore è esonerato dallo svolgere le attività di accesso presso i Pubblici Uffici (salva la possibilità di ottenere la documentazione necessaria con modalità telematica) e presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato.

ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEI BENI:

Il curatore potrà proseguire l'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti compatibilmente con l'attuazione da remoto.

Gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 15.04.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il curatore ne notizierà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso e gli interventi indifferibili di messa in sicurezza.

VENDITE FALLIMENTARI

VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE EX LEGE (FINO AL 15 APRILE 2020)

È utile richiamare l'art. 83 del citato decreto in base al quale, *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*(co. 1). *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”* (co. 2).

Ne consegue che nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissatevano intese come ANNULLATE.

Il curatore procederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita annullata dal GD”.

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra annullati, i curatori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento e per la restituzione delle cauzioni agli offerenti.

ORDINI DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse dei creditori e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 15 aprile 2020, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- sono sospese sino al 30 giugno 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o online) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.
- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione – sempre in relazione al periodo successivo al 15 aprile 2020 – ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine, il curatore proseguirà l'attività di liberazione; ove, invece, (per qualche motivo) la

liberazione non sia stata ancora disposta, il curatore invierà al GD: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari¹.

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

Sono sospesi i termini per il versamento del saldo del prezzo delle vendite dei beni pignorati; tali termini, salvo diversa disposizione, riprenderanno a decorrere dal 15/04/2020.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

DECRETI E ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO.

L'emissione dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento degli immobili per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1, l. fall, sono sospese sino al 15.04.2020. Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori sono invitati a segnalarla in sede di deposito telematico della bozza del decreto o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

DISPOSIZIONI PER I CURATORI

Tutti i **termini** in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 38 giorni (rel. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi). Per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice.

Per i **mandati** si specifica che dovranno essere presentati solo in via telematica.

RICEVIMENTI

Sono sospesi i ricevimenti con i curatori, i commissari e i Liquidatori Giudiziali presso il Tribunale,

Settore esecuzioni

¹ Resta ferma l'applicabilità dei presupposti per la liberazione, in base alla normativa applicabile ratione temporis.

1. UDIENZE

Fino al 15-04-2020 le udienze sono sospese.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà serenamente svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 15 aprile 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 15.04.2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 15.04.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 15 aprile 2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- sono sospese sino al 15 aprile 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

5.1 VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE EX LEGE (FINO AL 15 APRILE 2020)

È utile richiamare l'art. 83 del citato decreto in base al quale, *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*(co. 1). *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”* (co. 2).

Ne consegue che nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate

vanno intese come ANNULLATE.

Il professionista delegato procederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita annullata dal GE".

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra annullati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento e per la restituzione delle cauzioni agli offerenti.

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

I GE possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

Sino al 15 aprile 2020 i professionisti delegati non terranno udienze destinate all'approvazione del progetto di distribuzione e procederanno quindi al rinvio di tali udienze ad una data successiva a partire dal 16 aprile 2020.

Dopo il primo periodo di sospensione (ossia dopo il 15 aprile 2020), le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione si terranno presso lo studio del professionista delegato, previo decreto con il quale il delegato medesimo inviterà le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che nella ipotesi di mancata comparizione il progetto sarà approvato ex art.597 c.p.c.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza.

8.VERSAMENTO DELLE RATE DETERMINATE PER LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Si avvisano i debitori ammessi alla conversione del pignoramento, che in ragione dell'emergenza sanitaria e dei limiti imposti agli spostamenti, non sarà dichiarata alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento delle rate in scadenza dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

9. VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

Sono sospesi, i termini per il versamento del saldo del prezzo delle vendite dei beni pignorati; tali termini, salvo diversa disposizione, riprenderanno a decorrere dal 15/04/2020.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

10. RICEVIMENTO

Sono sospesi sino al 15.04.2020 i ricevimenti con gli esperti, i custodi e i professionisti delegati, salva la possibilità, in caso di urgenza, di comunicare a mezzo mail o via telefono.

DAL 16 APRILE AL 30 giugno 2020

Ritiene questa Presidenza che le misure già adottate fino al 15 aprile 2020 quanto agli accessi negli uffici e alle linee guida nel settore civile, lavoro e penale (limitatamente all'adozione del protocollo sulle udienze a distanza nei procedimenti di convalida di arresto e fermo, udienze direttissime e rogatorie) debbano essere prorogate anche per il periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020;

Per quanto riguarda il settore fallimenti ed esecuzioni il periodo in questione potrebbe essere, altresì, regolamentato nella maniera che segue

Esecuzioni

1. UDIENZE

Per il periodo 16.04.2020 – 30.06.2020, lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti avverrà per lo più mediante collegamenti da remoto (sempre che le parti vi consentano) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

In rari casi, in particolare laddove sia necessario sentire il debitore ovvero chiedere chiarimenti all'esperto, sarà possibile optare per la celebrazione dell'udienza a porte chiuse.

Non è da escludere, infine, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti non connotati da carattere di urgenza.

2. ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

Il chiaro dettato normativo implica che l'esperto stimatore potrà serenamente svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente.
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173bis disp. att. c.p.c.

3. ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- le visite, al fine di accompagnare potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, sono sospese sino al 30.06.2020;
- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.06.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

4. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 15 aprile 2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- sono sospese sino al 30 giugno 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.
- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione – sempre in relazione al periodo successivo al 15 aprile 2020 – ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine, il custode proseguirà l'attività di liberazione; ove, invece, per qualche motivo) la liberazione non sia stata ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari².

5. LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

² Resta ferma l'applicabilità dei presupposti per la liberazione, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*.

5.1 VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE EX LEGE (FINO AL 15 APRILE 2020)

È utile richiamare l'art. 83 del citato decreto in base al quale, *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”* (co. 1). *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”* (co. 2).

Ne consegue che nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate

vanno intese come ANNULLATE.

Il professionista delegato procederà alla sollecitata pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *“vendita annullata dal GE”*.

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra annullati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento e per la restituzione delle cauzioni agli offerenti.

5.2. VENDITE GIA' FISSATE SINO AL 30 giugno 2020

Come emerge dal testo normativo, successivamente al periodo di sospensione (15 aprile 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai capi degli uffici di concerto con le altre autorità a ciò preposte.

Anche l'organizzazione degli uffici delle esecuzioni immobiliari, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Quanto detto impedisce di fatto la tenuta delle vendite analogiche in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica. Orbene, esigenze non molto dissimili si registrano anche per le vendite telematiche, in cui da un lato non può escludersi che gli offerenti possano richiedere l'ausilio tecnico di altri soggetti (secondo le regole

all'uopo previste), dall'altro la situazione sanitaria comprime verosimilmente la serenità degli offerenti, qualunque sia la vendita prevista.

Ne deriva che:

1) tutte le vendite analogiche e telematiche fissate sino al 30 giugno 2020 devono intendersi annullate e da rifissare secondo la calendarizzazione di cui al successivo punto 5. Il professionista delegato procederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita annullata dal GE".

2) i gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione posticipata secondo la calendarizzazione che segue.

5) calendarizzazione delle vendite annullate comprese tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 a far data dal mese di settembre 2020 e delle vendite annullate comprese tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 a far data dal mese di ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui alla vendita annullata;

6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 CPC

I GE possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

Sino al 15 aprile 2020 i professionisti delegati non terranno udienze destinate all'approvazione del progetto di distribuzione e procederanno quindi al rinvio di tali udienze ad una data successiva a partire dal 16 aprile 2020.

Dopo il primo periodo di sospensione (ossia dopo il 15 aprile 2020), le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione si terranno presso lo studio del professionista delegato, previo decreto con il quale il delegato medesimo inviterà le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che nella ipotesi di mancata comparizione il progetto sarà approvato ex art.597 c.p.c.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza.

8.VERSAMENTO DELLE RATE DETERMINATE PER LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Si avvisano i debitori ammessi alla conversione del pignoramento, che in ragione dell'emergenza sanitaria e dei limiti imposti agli spostamenti, non sarà dichiarata alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento delle rate in scadenza dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

9. VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

Sono sospesi, a partire dal 09.03.2020, i termini per il versamento del saldo del prezzo delle vendite dei beni pignorati; tali termini, salvo diversa disposizione, riprenderanno a decorrere dal 15/04/2020.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

10. RICEVIMENTO

Sono sospesi sino al 30.06.2020 i ricevimenti con gli esperti, i custodi e i professionisti delegati, salva la possibilità, in caso di urgenza, di comunicare a mezzo mail o via telefono.

Fallimenti

UDIENZA PREFALLIMENTARE

Per il periodo 16.04.2020 – 30.06.2020 (ma anche in relazione alle procedure prefallimentari urgenti fissate sino al 15.05.2020), lo svolgimento delle udienze avverrà per lo più mediante

collegamenti da remoto (sempre che le parti vi consentano) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

In rari casi, in particolare laddove il debitore non sia costituito con il patrocinio di un difensore, sarà possibile optare per la celebrazione dell'udienza a porte chiuse.

Non è da escludere, infine, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti non connotati da carattere di urgenza.

UDIENZA DI VERIFICHE E OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Per il periodo 16.04.2020 – 30.06.2020, lo svolgimento di tali udienze avverrà mediante collegamenti da remoto (sempre che le parti vi consentano) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Non è da escludere, infine, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti non connotati da carattere di urgenza.

UDIENZA APPROVAZIONE RENDICONTO

Per il periodo 16.04.2020 – 30.06.2020, lo svolgimento di tali udienze avverrà mediante collegamenti da remoto (sempre che le parti vi consentano) ovvero mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Non è da escludere, infine, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti non connotati da carattere di urgenza.

ATTIVITÀ DI APPOSIZIONE DEI SIGILLI E INVENTARIO:

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art.84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi, a partire dal 16 aprile 2020, se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese. Il curatore dovrà procedervi, a partire dal 16 aprile 2020, se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 30 giugno 2020.

ATTIVITÀ DI STIMA DEI BENI:

Sino alla data del 30.06.2020 il Perito Estimatore è esonerato dallo svolgere le attività di accesso presso i Pubblici Uffici (salva la possibilità di ottenere la documentazione necessaria con modalità telematica) e presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato.

ATTIVITÀ DI CUSTODIA DEI BENI:

Il curatore potrà proseguire l'attività di amministrazione e gestione dei beni acquisiti compatibilmente con l'attuazione da remoto.

Gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 30.06.2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

- a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il curatore ne notificherà prontamente il Giudice delegato, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso e gli interventi indifferibili di messa in sicurezza.

VENDITE FALLIMENTARI

VENDITE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE EX LEGE (FINO AL 15 APRILE 2020)

È utile richiamare l'art. 83 del citato decreto in base al quale, *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”*(co. 1). *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”* (co. 2).

Ne consegue che nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate vanno intese come ANNULLATE.

Il curatore procederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *“vendita annullata dal GD”*.

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra annullati, i curatori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento e per la restituzione delle cauzioni agli offerenti.

5.2. VENDITE GIA' FISSATE SINO AL 30 giugno 2020

Come emerge dal testo normativo, successivamente al periodo di sospensione (15 aprile 2020), le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai capi degli uffici di concerto con le altre autorità a ciò preposte.

Anche l'organizzazione degli uffici dei fallimenti, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle vendite fallimentari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Quanto detto impedisce di fatto la tenuta delle vendite analogiche in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il curatore, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica. Orbene, esigenze non molto dissimili si registrano anche per le vendite telematiche, in cui da un lato non può escludersi che gli offerenti possano richiedere l'ausilio tecnico di altri soggetti (secondo le regole all'uopo previste), dall'altro la situazione sanitaria comprime verosimilmente la serenità degli offerenti, qualunque sia la vendita prevista.

Ne deriva che:

- 1) tutte le vendite analogiche e telematiche fissate sino al 30 giugno 2020 devono intendersi annullate e da rifissare secondo la calendarizzazione di cui al successivo punto 5. Il curatore procederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita annullata dal GD".
- 2) i gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i curatori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione posticipata secondo la calendarizzazione che segue.

5) calendarizzazione delle vendite annullate comprese tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 a far data dal mese di settembre 2020 e delle vendite annullate comprese tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 a far data dal mese di ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui alla vendita annullata;

ORDINI DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse dei creditori e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso - sino alla data del 15 aprile 2020, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- sono sospese sino al 30 giugno 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o online) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.
- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione – sempre in relazione al periodo successivo al 15 aprile 2020 – ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine, il curatore proseguirà l'attività di liberazione; ove, invece, (per qualche motivo) la liberazione non sia stata ancora disposta, il curatore invierà al GD: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari³.

³ Resta ferma l'applicabilità dei presupposti per la liberazione, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*.

VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO

Sono sospesi i termini per il versamento del saldo del prezzo delle vendite dei beni pignorati; tali termini, salvo diversa disposizione, riprenderanno a decorrere dal 15/04/2020.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

DECRETI E ATTI PUBBLICI DI TRASFERIMENTO.

L'emissione dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento degli immobili per le vendite effettuate ai sensi dell'art. 107, comma 1,1. fall, sono sospese sino al 15.04.2020. Ove vi siano ragioni di urgenza (es. mutuo contratto che prevede l'emissione del decreto di trasferimento entro una certa data), i curatori sono invitati a segnalarla in sede di depositotelematico della bozza del decreto o nella richiesta di autorizzazione al g.d. per la sottoscrizione dell'atto pubblico di trasferimento.

DISPOSIZIONI PER I CURATORI

Tutti i **termini** in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 38 giorni (rel. 33, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi). Per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice.

Per i **mandati** si specifica che dovranno essere presentati solo in via telematica.

RICEVIMENTI

Sono sospesi i ricevimenti con i curatori, i commissari e i Liquidatori Giudiziali presso il Tribunale, salva la possibilità di comunicare a mezzo mail o via telefono in caso di urgenza.

E, tuttavia, l'art.83 comma 6 dell'art.83 D.P. 17.03.2020 n.18, nel prevedere espressamente che il Capo d'Ufficio, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, adotta , **per il periodo compreso dal 16 aprile al 30 giugno 2020,** le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno

dell'ufficio giudiziario e contatto ravvicinati tra le persone, subordina l'adozione dei provvedimenti nel periodo in questione alla previa interlocuzione con l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La *ratio* della previsione sembra doversi ravvisare nella necessità che le misure eccezionali adottate trovino perdurante fondamento nelle esigenze di contenimento del pericolo di contagio.

Si ritiene, pertanto, di dover richiedere all'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, il parere sulle misure organizzative come sopra indicate in relazione alla celebrazione delle udienze civili, lavoro, esecuzioni, fallimenti e penali.

Analoga richiesta si rivolge al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, riservando l'adozione delle misure già preannunciate all'esito delle interlocuzioni con le Autorità di cui sopra.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, al Presidente della Giunta della Regione Calabria, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, a tutti i Magistrati, a tutto il personale di Cancelleria e al CSM

Castrovillari, 20/3/2020

Il Presidente del Tribunale

Natina Praticò
Natina Praticò